



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Liceo Scientifico Statale "Gaspere Aselli"
Via Palestro, 31/a - 26100 Cremona (CR)
Telefoni : **0372/22051** (Centralino)

e-mail: segreteria@liceoaselli.it; e-mail: crps01000v@istruzione.it

e-mail: crps01000v@pec.istruzione.it, Sito: www.liceoaselli.edu.it;

C. F. 80003260199



A tutti Docenti
Ai Genitori
Al Personale Ata
Al Sito web

L'INFORMAZIONE SU RISCHI E SICUREZZA DEI LAVORATORI, DEGLI ALLIEVI E DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA



Revisione	Data	Oggetto della revisione	Datore di Lavoro
0	27/03/2023	Prima emissione	

Sommario

L'INFORMAZIONE SU RISCHI E SICUREZZA DEI LAVORATORI, DEGLI ALLIEVI E DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA.....	1
COS'E' IL DECRETO LEGISLATIVO 81 del 2008?	3
A chi si applica la legge?	3
Quali sono le prerogative della normativa sulla sicurezza?	4
Chi sono le figure sensibili alla Legge?.....	4
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	6
Gli obblighi del Datore di Lavoro.....	6
Gli obblighi dei Lavoratori	7
Il Dirigente e il Preposto.....	7
L' R.S.P.P.	8
L' R.L.S.....	8
Il Medico Competente.....	8
La Sorveglianza Sanitaria.....	9
La riunione periodica	9
I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO NELL'AMBIENTE DI LAVORO	10
Il luogo di Lavoro	10
Uso delle attrezzature di lavoro	10
Uso dei depositi di protezione individuale.....	10
Movimentazione Manuale dei Carichi	11
Uso di attrezzature munite di VDT	11
Protezione da agenti cancerogeni	12
Protezione da agenti biologici.....	13
Rischi particolari del personale non docente	13
ANTINCENDIO, SOCCORSO E EMERGENZA.....	14
L'ATTIVITÀ ORDINARIA	14
Antincendio.....	14
Il Primo Soccorso	14
La Gestione delle Emergenze	15
SEGNALETICA DI SICUREZZA.....	15

COS'E' IL DECRETO LEGISLATIVO 81 del 2008?

Per testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si intende, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, l'insieme di norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.

Il D.Lgs. 81/2008 propone un sistema preventivo e permanente di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo, attraverso:

l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;

- la riduzione del rischio, che deve tendere al minimo;
- il controllo delle misure preventive messe in atto;
- l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di un'organizzazione (tecnologie, organizzazione, condizioni operative...).

Il decreto, inoltre, definisce in modo chiaro le responsabilità e le figure in ambito aziendale per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il Testo unico è la sicurezza sul lavoro in Italia.

La legge sulla sicurezza attualmente in vigore ha riassunto e riordinato le normative antecedenti, dalla storia e dalla cronologia differenti.

Il testo raccoglie in modo ordinato e completo articoli, commi, allegati, nei quali il legislatore indica ad aziende, datori di lavoro e lavoratori quanto è essenziale e obbligatorio fare in riferimento alla prevenzione, alla formazione, alla tutela della salute fisica e mentale dei lavoratori, in ogni ambiente di lavoro. Si va dalla valutazione dei rischi alla sorveglianza sanitaria, al primo soccorso e all'antincendio. Vengono presi in considerazione i datori di lavoro, i lavoratori e tutte le figure professionali che popolano i luoghi di lavoro. Si parla anche di particolari mansioni e responsabilità suddivise in accorgimenti abitudinari e le prassi utili per la sicurezza.

RSPP, RLS, preposto, addetto al primo soccorso, addetto antincendio e infine medico competente, sono le figure principali che operano per la sicurezza.

Il campo di applicazione del decreto, come si può capire, è molto vasto, poiché comprende qualsiasi impresa (anche autonoma o familiare), tutti i lavoratori (inclusi quelli aventi contratti a progetto) e ogni tipologia di rischio.

A chi si applica la legge?

Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (volontari, prestatori d'opera a titolo gratuito ecc...). Infatti, per "lavoratore", all'art. 2 del D.Lgs. 81 si intende: "la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari ". Il Datore di Lavoro in conformità all'art.18 deve provvedere a:

- Valutare i rischi presenti in azienda;
- Adottare adeguate misure di prevenzione e protezione;
- Assicurarsi che ciascun lavoratore riceva adeguata informazione in materia di sicurezza, come indicato all'art. 36 del D. Lgs. 81/08;

Assicurarsi che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione e addestramento in materia di sicurezza, come indicato all'art. 37 del D. Lgs. 81/08.

L'informazione data ai lavoratori deve avere come scopo principale, oltre al miglioramento delle conoscenze, anche la modifica e il consolidamento dei comportamenti volti alla prevenzione e alla tutela della sicurezza. Requisito fondamentale della formazione è invece, quello di essere indirizzata in modo specifico ai suoi destinatari e al contesto lavorativo in cui operano. Al dovere del datore di lavoro di fornire una corretta informazione, corrisponde il dovere del lavoratore di rispondere in maniera effettiva e responsabile alla formazione e informazione ricevuta.

L'efficacia della formazione, in campo prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è il risultato di una sinergica collaborazione tra azienda e lavoratore. E' inoltre necessario provvedere all'addestramento specifico soprattutto in presenza di mansioni che richiedono l'uso di impianti e/o attrezzature.

Quali sono le prerogative della normativa sulla sicurezza?

I datori di lavoro devono garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sotto tutti gli aspetti connessi al lavoro, anche quando ricorrono a persone o servizi esterni l'impresa.

Il datore di lavoro deve quindi mettere a disposizione mezzi e misure di protezione per i lavoratori. Si tratta di attività di prevenzione, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, segnatamente per:

- evitare i rischi o gestire i pericoli che non possono essere evitati;
- fornire istruzioni adeguate ai lavoratori dando priorità alle misure di protezione collettive;
- adeguare le condizioni di lavoro, le attrezzature e i metodi di lavoro in considerazione del progresso tecnico.

I mezzi e le misure di protezione devono essere modificate e adeguate in caso di cambiamento delle condizioni di lavoro.

Inoltre, il datore di lavoro deve tenere conto della natura delle attività dell'impresa e delle capacità dei lavoratori.

Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare e coordinare le loro attività di protezione e di prevenzione dei rischi per evitare che le interferenze possano provocare situazioni di pericolo non volute.

Anche le attività di pronto soccorso, lotta antincendio o di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave, devono essere adeguate alla natura delle attività e alle dimensioni dell'impresa.

Il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato.

Il datore di lavoro deve prevedere un servizio di protezione e di prevenzione all'interno della sua impresa o del suo stabilimento, che comprenda anche attività di pronto soccorso e di reazione ai pericoli gravi. Esso dovrà pertanto designare uno o più lavoratori formati per garantire la verifica delle misure e fare appello a servizi esterni quando necessario.

Chi sono le figure sensibili alla Legge?

Datore di lavoro

Il Datore di lavoro è il responsabile principale per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Egli deve prendersi cura di organizzare un sistema adeguato di gestione della sicurezza sul lavoro e mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi necessari.

E' la persona in azienda che ha il potere ultimo di spesa, direzione e opera.

Nelle pubbliche amministrazioni, per Datore di lavoro, si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Lavoratore

Chiunque presti un'opera, indipendentemente dal tipo di contratto, anche se a titolo gratuito. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle persone presenti sul posto di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Dirigente

Persona che in ragione alle sue competenze, su indicazione del datore di lavoro, attua le direttive aziendali in merito a igiene e sicurezza sul lavoro e vigila su di esse.

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

È la persona designata dal Datore di lavoro in possesso di capacità e requisiti professionali specifici, con il compito di collaborare con il Datore di lavoro stesso, nell'ambito di tutte le problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene sul luogo di lavoro. Può essere interno o esterno all'azienda

Addetto al Servizio di prevenzione e protezione

Il Datore di lavoro nomina l'Addetto al Servizio di prevenzione e protezione tra il personale interno e ne cura la formazione specifica in collaborazione con il Servizio di prevenzione e protezione centrale.

Nel caso in cui il Datore di lavoro non nomini un Addetto al Servizio di prevenzione e protezione, i compiti dell'Addetto dovranno essere svolti dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal Datore di lavoro stesso.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti costituiscono il Servizio di prevenzione e protezione.

Esso è l'insieme di persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Medico competente

Il Medico competente è nominato dal Datore di lavoro quando l'attività lavorativa comporta mansioni che lo richiedono e che espongono il lavoratore a rischi per la salute per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria. È un medico in possesso di requisiti formativi e professionali specifici, che collabora con il Datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria. Egli collabora con il datore di lavoro per la valutazione di rischi facendo sopralluoghi frequenti nei posti di lavoro, eseguendo visite mediche con le scadenze da lui ritenute più idonee.

Rappresentante dei Lavoratori

Lavoratore eletto o designato dai lavoratori stessi, che li rappresenta per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi all'igiene e la sicurezza del lavoro.

Addetti alla Squadra di Emergenza

Sono lavoratori adeguatamente formati, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta contro gli incendi, nonché per l'evacuazione e/o il primo soccorso in caso d'emergenza.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi deriva da un'attenta analisi che il datore di lavoro effettua insieme ad altre importantissime figure aziendali: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente, dopo aver richiesto il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Solo al termine di questa procedura viene elaborato un importante documento: il Documento Valutazione dei Rischi. La legge specifica che il documento deve essere suddiviso in quattro parti e dovrà individuare:

1. un elenco di tutto ciò che è stato valutato come rischioso per la sicurezza e per la salute;
2. una serie di strumenti e di criteri di prevenzione
3. un insieme di misure idonee a garantire ai lavoratori una sempre maggiore tutela, anche attraverso un continuo aggiornamento dei dispositivi di sicurezza.
4. un sistema di gestione di tutto quanto indicato ai punti precedenti.

Dal 1° giugno 2013 anche per le aziende di minori dimensioni è scattato l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi. Questa può essere eseguita con le procedure standardizzate. L'adempimento, già realtà per le imprese più grandi, viene esteso alle imprese che occupano fino a 10 addetti, per le quali non sarà più valida l'autocertificazione.

Il datore di lavoro, il responsabile del servizio di protezione e prevenzione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutti gli ambiti di lavoro, sia quelli remunerati che quelli volontari e nelle aziende di qualsiasi dimensione, vengono coinvolti nelle problematiche inerenti alla sicurezza e igiene sul lavoro.

Gli obblighi del Datore di Lavoro

Ogni datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze almeno un lavoratore è obbligato a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro del D. Lgs. n. 81 del 2008, quindi effettuare la valutazione dei rischi, redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR) anche secondo le procedure standardizzate (DVRS), ma anche provvedere alla informazione, formazione e addestramento dei lavoratori. Nelle piccole realtà aziendali, il datore di lavoro può decidere di ricoprire in prima persona il ruolo di RSPP (art. 34).

Ciò è specificamente previsto dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che prevede un particolare obbligo formativo. L'art. 31 stabilisce che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva o con professionalità esterne. In alcuni casi l'organizzazione interna del servizio di prevenzione e protezione è obbligatoria, come nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori ad esempio. Il datore di lavoro deve individuare e attuare le specifiche misure di prevenzione e protezione avvalendosi della collaborazione di alcune figure aziendali alle quali fornisce la delega di funzioni, nelle modalità previste dall'art. 16 del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro. Le figure coinvolte in materia di sicurezza sono:

- Il dirigente;
- RSPP (Responsabile del servizio di protezione e prevenzione);
- RLS (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza);
- Il medico competente;
- Gli addetti emergenze e al primo soccorso.
- Il preposto;

□ I lavoratori; Il legislatore prevede l'assoluta intrasferibilità dei compiti primari del datore di lavoro e la completa eleggibilità - con conseguente liberazione da ogni responsabilità di tipo penale - di tutti gli altri adempimenti di natura esecutiva ed attuativa, come sottolineato anche dalla Suprema Corte: "in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando le misure antinfortunistiche devono essere apprestate a livello direttivo, l'imprenditore, essendo destinatario dell'obbligo per le precise ed inequivoche prescrizioni dell'art. 2087 cod. civ., non può delegarne ad altri l'osservanza.

Gli obblighi dei Lavoratori

L'art. 20 del D. Lgs. n. 81 del 2008 dettaglia proprio i comportamenti che i lavoratori devono tenere.

Sono i seguenti:

- prendersi cura della propria salute e non eseguire operazioni che possano arrecare incidenti agli altri lavoratori presenti con essi nei luoghi di lavoro;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare (adeguatamente informato dei rischi presenti sul luogo di lavoro) ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Il Dirigente e il Preposto

II DIRIGENTE è individuato dal D.Lgs. n. 81/2008 come "garante organizzativo" della sicurezza e igiene del lavoro (art. 2 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/2008). Egli è "una persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa". La definizione legale non prevede alcun livello contrattuale predefinito, dunque anche un quadro intermedio può essere qualificato normativamente come dirigente ai fini dell'attuazione dei compiti organizzativi e di vigilanza previsti dal Testo Unico di sicurezza del lavoro. Si può prevedere la disponibilità di

un potere di spesa, e nel caso in cui questo manchi, i suoi obblighi dirigenziali saranno obblighi gestionali organizzativi e di indirizzo per chi possiede il potere di spesa le necessità prevenzionistiche emergenti. I suoi incarichi devono essere formalizzati per iscritto.

Il PREPOSTO è una figura presente in ogni luogo di lavoro e svolge mansioni di organizzazione e coordinamento degli altri lavoratori presenti in azienda, ha quindi un ruolo preminente rispetto tutti gli altri in quanto ne determina anche le modalità operative. Rientra nella funzione di preposto il capo cantiere, il capo reparto o il capo ufficio: si presuppone cioè, che abbia un ordine gerarchico. Il suo compito è quello di vigilare affinché i lavoratori ad esso affidati, osservino tutte le prescrizioni di sicurezza ed utilizzino tutti i DPI previsti.

L' R.S.P.P.

Per R.S.P.P. si intende il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La funzione di RSPP sembrerebbe piuttosto generica, ma i suoi compiti in realtà sono molteplici. La definizione che ci viene fornita dal D lgs 81/08 è la seguente: "Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".

L'RSPP viene nominato direttamente dal datore di lavoro, che non può delegare tale compito, per coordinare lavoratori, sistemi e mezzi dell'azienda al fine di prevenire e/o gestire i rischi per i lavoratori. Fa le veci del datore di lavoro ed è responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione per tutto ciò che riguarda la gestione della sicurezza in azienda.

Il RSPP è un soggetto di prevenzione con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità. La legge non prevede sanzioni contravvenzionali per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; tuttavia egli è responsabile del reato di evento se l'infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa.

Il RSPP, il medico competente ed il RLS sono responsabili del conseguimento degli obiettivi prefissati dal sistema di gestione della sicurezza aziendale e, nello spirito del miglioramento progressivo dei livelli di salute e di sicurezza, concorrono sinergicamente alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure.

Fondamentale risulta il suo compito di segnalazione di nuovi rischi, di anomalie sul lavoro, di implementazione di nuove procedure di sicurezza e delle necessità formative da prevedere in azienda a seguito delle in formazioni date dal personale.

L' R.L.S.

L'RLS è colui che rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori nell'ambito della sicurezza sul lavoro all'interno delle aziende.

Secondo quanto riportato dal D.Lgs. 81/08, art. 2, lettera il RLS è la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro" .

E' una figura "potenziata" dalla legge 81/2008 che funge da tramite tra i lavoratori, l'RSPP e la direzione aziendale. La sua elezione è obbligatoria. Viene eletto con una votazione direttamente dai lavoratori per aziende con meno di 15 dipendenti. In aziende con più di 15 dipendenti, viene sempre eletto dai lavoratori, ma il candidato deve far parte delle rappresentanze sindacali.

In sostanza, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente (senza la necessità di una mediazione da parte degli organismi sindacali) al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell'ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo

procedimentale che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Medico Competente

Il medico competente, è un professionista che svolge un ruolo importantissimo nella diagnosi, prevenzione e cura per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle aziende.

Viste le sue funzioni e responsabilità, il medico competente deve essere in possesso di un'adeguata formazione, in grado di consentirgli un'attenta valutazione dei rischi.

Secondo quanto disciplinato dal D.lgs. 81/08 il medico competente non può essere un dipendente di strutture pubbliche assegnato a uffici che svolgono attività di vigilanza e deve avere una specializzazione in medicina del lavoro o affini.

L'obbligatorietà della sua nomina scatta nel momento in cui i lavoratori siano esposti a rischi quali, ad esempio, quello chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi ecc... Rientrano nelle tipologie di lavoratori per le quali la nomina del medico aziendale è obbligatoria, anche quelle dei video terminalisti (con più di 20 ore a settimana davanti al monitor del computer), i lavori notturni e quelli svolti da lavoratrici madri.

Il grado di rischio sui luoghi di lavoro, dipende dal rapporto esistente fra esposizione al pericolo e il tempo di esposizione allo stesso.

La Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria è un insieme di attività e misure volte a proteggere la salute dei lavoratori da eventuali rischi professionali derivanti dall'esposizione a sostanze pericolose o situazioni di lavoro potenzialmente dannose.

Il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, prevede l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, al fine di prevenire eventuali malattie o infortuni professionali. La sorveglianza sanitaria consiste in una serie di visite mediche e controlli periodici, in base al tipo di lavoro svolto e ai rischi connessi.

La sorveglianza sanitaria è svolta da medici del lavoro specializzati e prevede anche la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori, l'individuazione delle misure di prevenzione e la predisposizione di eventuali azioni correttive. Inoltre, il medico del lavoro deve fornire al lavoratore informazioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per evitare rischi per la salute.

In sintesi, la sorveglianza sanitaria del dlgs 81/2008 rappresenta un importante strumento per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro

La riunione periodica

Secondo l'art. 35 del D. lgs. 81/08 il datore di lavoro deve indire una volta all'anno una riunione per discutere dei problemi della sicurezza aziendale e, dopo la riunione, deve essere redatto il verbale.

Nell'aziende con più di 15 dipendenti, il datore di lavoro richiede almeno una volta all'anno, una riunione in cui partecipano:

- Il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi;
- Il medico competente
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Eventuali altri consulenti.

Durante la riunione si discute sul documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria. Inoltre, si tratta anche di argomenti riguardanti gli strumenti di protezione e della loro utilità, e dei programmi di informazione e formazione dei dirigenti, preposti e dei lavoratori.

I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il luogo di Lavoro

Per luogo di lavoro, (tutelato dalla normativa antinfortunistica), deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi concretamente la propria attività nell'ambito delle mansioni a lui affidate.

Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni dei dipendenti, degli altri lavoratori, dei collaboratori esterni e a quanti si trovano, anche occasionalmente, all'interno dei luoghi di lavoro.

Misure di igiene e tutela della salute in tale ambito devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore da possibili danni alla salute come infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché la popolazione generale e l'ambiente

Uso delle attrezzature di lavoro

ATTREZZATURE DI LAVORO : sono tutti quegli oggetti /mezzi necessari per compiere un determinato lavoro.

Ogni attrezzatura deve possedere:

- Fascicolo tecnico del costruttore;
- Dichiarazione di conformità (marchio CE),
- Libretto di istruzione;
- Manutenzioni/controlli;

IL MANUALE D'ISTRUZIONI PER L'USO DEVE:

- Accompagnare ogni macchina;
- Contenere tutte le informazioni riguardanti l'intero ciclo di vita della macchina, dall'installazione allo smantellamento;
- Garantire la sicurezza di tutti gli operatori che intervengono sulle macchine;
- Essere redatto nella lingua del paese dell'utilizzatore;
- Essere funzionale all'attività di formazione, informazione e istruzione dei lavoratori.

A seguito di quanto indicato negli art. 37 e 73 del D.Lgs 81/2008 e successivi, il 12/03/2013 è entrato in vigore l'accordo Stato-Regioni per la formazione nell'uso di determinate attrezzature di lavoro: si tratta di un accordo che ha un notevole impatto su tutta la filiera che grava attorno alle attrezzature pericolose in quanto definisce criteri per la formazione e abilitazione degli operatori molto restrittiva.

Uso dei dispositivi di protezione individuale

Per " DPI " si intende qualsiasi dispositivo destinato a essere indossato e tenuto dal lavoratore, allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi, che possano minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. Essi devono:

- essere adeguati ai rischi da prevenire (senza comportarne un rischio maggiore)
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

informazione opuscolo dlgs 81-08 aselli rev01.docx

- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

I DPI devono avere i seguenti requisiti: presenza della marcatura CE, presenza di istruzioni di utilizzo comprensibili, adeguatezza ai rischi da prevenire (non deve crearne ulteriori), adeguatezza alle esigenze ergonomiche.

I lavoratori, utilizzando i DPI a disposizione devono:

- impiegare i DPI di cui è richiesto l'utilizzo per la mansione da svolgere;
- utilizzarli nel rispetto delle indicazioni contenute nel foglio di istruzioni, avere cura dei DPI messi a disposizione (riponendoli a fine lavoro, quelli d'uso prolungato in un luogo protetto);
- non apportare modifiche di propria iniziativa;
- segnalare al responsabile i difetti o inconvenienti;
- utilizzare i DPI individualmente.

Essi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI non devono mai costituire una "procedura di sicurezza", ma sono l'ultimo presidio necessario a ridurre al meglio possibile uno o più rischi.

Movimentazione Manuale dei Carichi

Il titolo "movimentazione manuale dei carichi" del D.lg 81/08 è relativo alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale dei carichi che comporta tra l'altro, rischi dorso lombari e per gli arti dei lavoratori. Questa tipologia di lavoro, se mal eseguita, è alla base dell'insorgenza di numerose malattie professionali.

Per limitare i danni derivati da una cattiva movimentazione manuale dei carichi occorre eseguire le seguenti operazioni:

- evitare di sollevare manualmente carichi pesanti.

Si fissa come limiti (peso sollevabile nelle migliori condizioni possibili)= 30 kg per gli uomini adulti, 20 kg per le donne adulte anche se si consiglia di non superare rispettivamente i 25 e i 15 Kg.

Le indicazioni preventive più comuni sono:

- evitare il trasporto manuale su una lunga distanza, ma avvalersi di carrelli o altro mezzo di aiuto;
- evitare di movimentare carichi sopra la testa sia durante il trasporto sia per brevi momenti;
- effettuare il sollevamento dei carichi ponendo il tronco dorsale in posizione verticale e avendo cura di utilizzare la muscolatura delle gambe per la forza.

In particolare si consiglia di non spingere o prendere un carico oltre i 30 cm dell'asse del corpo.

Uso di attrezzature munite di VDT

L'uso di videoterminali comporta il rispetto di alcune semplici regole, sia nella predisposizione della postazione di lavoro che nell'utilizzo dei videoterminali stessi. Il Titolo VII ("attrezzature munite di videoterminali" del D.Lgs 81/08), si occupa di rischi connessi di VdT in particolare si danno le seguenti definizioni:

Lavoratore videoterminalista : il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di video terminale, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di 15 minuti ogni 120 minuti.

Posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di video terminale, con

tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, il telefono, il modem, la stampante, il supporto documenti, La sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante

Disturbi legati all'uso del videoterminale:

- VISIVI
- MUSCOLO-SCHELETRICI
- DA AFFATICAMENTO MENTALE

DISTURBI VISIVI

I disturbi visivi sono causati da:

- errate condizioni di illuminazione: è quindi
- necessario illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale, mediante la regolazione di tende o veneziane, oppure con illuminazione artificiale;
- postazione di lavoro non corretta e ubicazione sbagliata del VdT: è quindi necessario assumere la postura corretta di fronte al video in modo tale che la distanza occhi-schermo sia pari circa a 50-70 cm e orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla sua superficie;
- caratteristiche inadeguate del Vdt o insufficiente contrasto dei caratteri rispetto allo sfondo per questo il monitor deve essere impostato con caratteri definiti, di grandezza sufficiente e facilmente leggibili;
- posizione statica e impegno visivo di tipo ravvicinato e protratto nel tempo: è indicato infatti distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo. Durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, è opportuno dedicarsi a mansioni che non richiedono un intenso impegno visivo, come ad esempio la correzione di un testo scritto;
- difetti visivi non o mal corretti che aumentano lo sforzo, si raccomanda allora l'utilizzo di eventuali mezzi di correzione della vista se prescritti.

DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

Le cause vanno ricercate:

- nelle postazioni di
- lavoro inadeguate per l'errata scelta e disposizione del VdT;
- nelle posizioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati anche in presenza di posti di lavoro ben strutturati;
- nei movimenti rapidi e ripetitivi delle mani: digitazione o uso del mouse per lunghi periodi.

DISTURBI DA AFFATICAMENTO MENTALE

Possono verificarsi problemi di affaticamento fisico e mentale, in caso di:

- cattiva organizzazione del lavoro,
- rumore ambientale,
- software non adeguato,
- difficoltà degli operatori a seguire adeguatamente il continuo aggiornamento del software.

Protezione da agenti cancerogeni

L'agente cancerogeno è una sostanza o un preparato che, in base alle conoscenze scientifiche, si ritiene in grado di provocare cancro nei soggetti che ne vengono a contatto. In alcuni casi, quando esistono evidenze scientifiche che svolgere un determinato lavoro, può

comportare un maggiore rischio di tumore negli addetti ma non è possibile identificare con precisione un singolo agente cancerogeno.

La prima cosa che il datore di lavoro deve verificare, è se l'uso di quell'agente può essere evitato, ad esempio eliminandolo dalla lavorazione o sostituendolo con un altro agente meno pericoloso.

Se l'agente non è eliminabile e sostituibile, si deve garantire che il suo utilizzo sia il più ridotto possibile e, comunque, verificare la possibilità di utilizzarlo in un sistema chiuso, in modo da ridurre al minimo l'esposizione.

Il livello di esposizione dei lavoratori all'agente cancerogeno deve comunque essere condotto al più basso valore tecnicamente possibile.

Fatto questo, il datore di lavoro dovrà valutare quali sono i livelli dell'agente cui i lavoratori sono esposti malgrado l'applicazione delle misure preventive.

Le azioni che il datore di lavoro deve mettere in atto sono finalizzate all'eliminazione o riduzione del rischio. Si citano ad esempio:

- l'eliminazione o riduzione al minimo dell'emissione di agenti cancerogeni, mediante aspirazione localizzata;
- l'utilizzo di quantitativi limitati;
- la limitazione delle quantità in deposito;
- la riduzione del numero dei lavoratori esposti, anche isolando le lavorazioni;
- la regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- la fissazione di procedure per i casi di emergenza con possibili esposizioni elevate;
- conservazione, manipolazione, trasporto e smaltimento in condizioni di sicurezza;
- l'adozione di indumenti protettivi e di dispositivi di protezione individuale.

Protezione da agenti biologici

Gli agenti biologici, ad esempio batteri, virus e polveri ecc... potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Gli agenti biologici vengono in genere dispersi mediante liquidi o polveri che funzionano da vettori.

Durante la valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve tenere conto:

- della classificazione dell'agente biologico, dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici, della conoscenza di una patologia della quale potrebbe essere affetto un lavoratore (che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta);
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio e sul sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Rischi particolari del personale non docente

Rimangono in vigore le disposizioni precedenti fino a nuovo decreto.

Altri rischi specifici sono connessi con alcune attività che rientrano nelle mansioni del personale non docente, come l'uso di macchine elettriche da ufficio, fotocopiatrici, attrezzature e prodotti per le pulizie.

L'uso di queste apparecchiature è stato regolamentato, tenendo conto anche del rischio d'incendio che può derivarne.

Il personale addetto deve rispettare le istruzioni del fabbricante e le norme della buona tecnica, attivare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale, ove previsti, segnalare ogni

eventuale anomalia di funzionamento. Deve inoltre attenersi, anche per eventuali turnazioni, alle disposizioni del responsabile del servizio, che le impartirà nel rispetto delle specifiche norme di legge, ove ricorrano.

Il personale addetto controllerà l'esecuzione della manutenzione periodica delle apparecchiature e l'adeguamento, ove necessario, del posto di lavoro ai criteri ergonomici.

L'uso e la conservazione dei prodotti pericolosi debbono avvenire nel rispetto della normativa di sicurezza specifica e delle disposizioni di servizio.

ANTINCENDIO, SOCCORSO E EMERGENZA

L'ATTIVITÀ ORDINARIA

L'attività ordinaria che si svolge nella scuola in generale, se eseguita con normale diligenza, non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute degli operatori e degli allievi.

Condizione essenziale, però, per mantenere un buon livello di sicurezza è l'uso corretto e prudente delle strutture, delle suppellettili e degli impianti, nel rispetto della segnaletica e della cartellonistica esposta, anche in riferimento ad eventuali limitazioni d'uso di una parte dell'edificio.

A ciò sono invitati tutti gli utenti del servizio scolastico e vigilerà il personale docente e non docente.

Va segnalato tuttavia che gli allievi, rimanendo seduti ai banchi per varie ore, spesso assumono, per stanchezza o per abitudine, una posizione fisica scorretta da un punto di vista ergonomico. Ciò potrebbe alla lunga favorire, specie nell'età dello sviluppo, l'insorgere di forme di scoliosi. I docenti, specie quelli di educazione fisica, sono invitati a segnalare ai loro alunni questo pericolo tutte le volte che lo ritengono necessario, e fornire le istruzioni opportune.

Antincendio

Ogni azienda, in funzione del tipo di attività svolta, deve valutare il rischio incendio. Deve quindi, considerare qual è la probabilità che tale evento possa manifestarsi.

Il Datore di lavoro responsabile di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ha l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal comando dei vigili del fuoco nel certificato di prevenzione.

Esso provvede, in particolare, ad assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

Individua e forma, persone incaricate per la lotta all'incendio e per la gestione delle emergenze e dell'evacuazione.

I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione,

l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività.

Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini degli eventuali controlli del comando dei vigili del fuoco di competenza.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il datore di lavoro ad avviare nuovamente le procedure di verifica dei rischi.

Il Primo Soccorso

Il pronto soccorso è l'intervento prestato dal personale adeguatamente formato in caso di infortunio.

E' quindi l'aiuto dato al soggetto infortunato o malato, da personale non qualificato, in attesa dell'intervento specializzato del personale medico.

Gli addetti al Primo Soccorso devono quindi:

- Collaborare alla predisposizione del piano di emergenza sanitaria;
- Coordinare l'attuazione delle misure previste da tale piano;
- Conoscere la posizione del cartello indicante i numeri di telefono dei Servizi di Emergenza (Ambulanza, Pronto Soccorso, Vigili del fuoco, Centro anti-veleni);
- Curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei Presidi Sanitari (Pacchetto di Medicazione, Cassetta di Pronto Soccorso o Camera di Medicazione), controllandone la scadenza;
- Effettuare gli interventi di Primo Soccorso per quanto di loro competenza;
- Fare arrivare nel più breve tempo possibile, un soccorso adeguato con ambulanza e informare il personale sanitario sullo svolgimento delle varie fasi dell'infortunio.

La Gestione delle Emergenze

I compiti del datore di lavoro per l'implementazione del sistema di gestione delle emergenze, in ottemperanza a quanto riportato nella Sezione VI del Titolo I del D.Lgs. 81/08 e nel DM 10/03/1998, comprendono:

- il rispetto delle disposizioni generali in materia di gestione delle emergenze;
- la nomina e la relativa formazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio e primo soccorso;
- la redazione del piano di emergenza ed evacuazione aziendale; - la gestione del piano stesso e la predisposizione periodica delle relative prove di esodo.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Per comunicare rapidamente e chiaramente un messaggio di sicurezza si impiegano cartelli, colori e segnali (luminosi, acustici e gestuali).

La segnaletica è regolamentata dal D.Lgs. 493/96. Nell' ambiente di lavoro la segnaletica svolge un ruolo importante ai fini della sicurezza;

è esposta per indicare: pericoli, divieti, obblighi e fornire altri messaggi.

Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare rapidamente l'attenzione su oggetti e situazioni pericolose che possono generare rischio e danno.

I colori di sicurezza sono quelli qui riportati e ad ogni colore è associato un preciso significato:

Rosso Segnala arresto, divieto e la presenza di materiali e attrezzature antincendio

Giallo o Giallo arancio Avverte di un pericolo, cautela, verifica




Azzurro Segnala una prescrizione o un obbligo e fornisce informazioni specifiche

Verde Segnala una situazione di sicurezza, uscita, pronto soccorso

- La segnalazione di ostacoli e situazioni pericolose (soglie, passaggi, sporgenze, ecc.) è effettuata mediante l'applicazione di bande oblique alternate nei colori giallo/nero o rosso/bianco;
- recipienti e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare Sostanze e Preparati Pericolosi devono essere muniti dell'etichettatura prevista dalle norme

specifiche. L'etichettatura può essere sostituita dai corrispondenti cartelli di avvertimento.

I segnali di sicurezza sono composti dalla combinazione tra una forma geometrica, un colore e un simbolo. Essi si dividono in segnali di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio, informazione, complementari, come risulta dalla seguente tabella:

Forma Geometrica	Significato
	Segnali di prescrizione e di divieto
	Segnali di avvertimento
	Segnali di salvataggio, d'informazione e segnali complementari

Segnali di divieto pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

Segnali di prescrizione pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Segnali di avvertimento pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Segnali di salvataggio, d'informazione e segnali complementari pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Segnali per le attrezzature antincendio: - pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Il Dirigente Scolastico

.....

Cremona li